



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA

NUORO

In liquidazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 17 del 14/03/2022

Oggetto : Concessione di aspettativa non retribuita al dipendente matr.25, ex art. 23-bis D.Lgs. 165/2001.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, recante "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTA la L.R. 22 novembre 2021, n. 17, art. 9, recante "Norme in materia di Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale";

VISTO in particolare il comma 3 dell'art. 9 della medesima legge regionale n. 17/2021, che prevede: "fino alla costituzione della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta" permane l'attuale assetto organizzativo, istituzionale e amministrativo dell'Ente. Il Commissario assicurerà la continuità delle funzioni già svolte dal Consorzio...;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021 avente ad oggetto: Nomina del Commissario liquidatore del Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta". Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 9;

VISTA la Delibera n. 1 del 11.01.2022 con la quale si autorizza il Commissario Liquidatore, in qualità di commissario con i poteri di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2021 e della delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021, per l'adozione di atti di natura tecnica e gestionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e individuazione dei servizi;

PRESO ATTO che il dipendente matr. N. 25, cat. B-8, con nota 14/03/2022 (prot. 299/2022), in servizio presso questo Consorzio nell'ufficio amministrativo, degli affari generali e dell'area di cooperazione ha richiesto un periodo di aspettativa non retribuito ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001 per prestare servizio presso lo stesso Consorzio in qualità di Istruttore Direttivo Bibliotecario;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, per ultimo, dalla legge 19 giugno 2019, n. 56, in vigore dal 7 luglio 2019;

VISTO l'art. 4 della suddetta L. 56/2019 che modifica l'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001, estendendo a tutto il personale dipendente la possibilità di essere collocato, "salvo motivato diniego

dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale”;

VISTO l'art.23 bis comma 5) del D.Lgs. 165/2001 che dispone: “L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

- a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità;

CONSIDERATO che il dipendente matr. N. 25, non ricorre nella fattispecie di cui al precedente comma 5;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dei Servizi del Consorzio approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 2/2000;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta pervenuta e di concedere il periodo di aspettativa non retribuita.

DETERMINA

DI CONCEDERE al dipendente del Consorzio matr. N. 25, in servizio presso il servizio amministrativo e area di cooperazione inquadrato nella categoria B-8 del CCNL funzioni locali 21/05/2018 l'aspettativa non retribuita richiesta, per svolgere attività presso questo Consorzio con decorrenza 15 marzo 2022, ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 56/2019;

DI DARE ATTO che:

- il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza;
- il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7/02/1979, n. 29;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al dipendente in oggetto e al servizio finanziario del Consorzio;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;

DI ATTESTARE la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs: 267/2000.

Il Commissario Liquidatore
Maria Rita Pira
Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 02/12/2021 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 14/03/2022

Il Responsabile del Servizio

Maria Rita Pira

Firmato digitalmente